



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Unione Regionale Campania

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTE le delibere n. 150/99, 164/2000, 17/2003 del soppresso C.d.A. Nazionale;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che tra i comuni di Cesa (CE) e Liberi (CE), vige una convenzione scaduta in data 01.02.2018;

RILEVATO che al ns protocollo n. 83016 del 28.03.2018 sono state acquisite la deliberazione consiliare n. 18 del 15.03.2018 del Comune di Cesa (CE) e la n. 8 del 16.03.2018 del Consiglio Comunale di Liberi (CE) aventi ad oggetto il rinnovo della convenzione per ulteriori mesi sei;

CONSIDERATO che in seno alla convenzione, art. 3, risulta attestato la conformità della convenzione alle condizioni di cui alla deliberazione n. 164/2000 del C.d.A. della soppressa AGES Nazionale;

CONSIDERATO che, in seno alle deliberazioni consiliari citate, risulta attestato che la convenzione stessa, dalla scadenza è proseguita senza alcuna soluzione di continuità;

RILEVATO che la sede di segreteria convenzionata di cui trattasi, nel periodo di interesse, è stata retta ininterrottamente dalla dott.ssa Valeria Baraldi, segretario comunale iscritto alla fascia professionale B* dell'Albo Campania;

DATO ATTO che le classi di appartenenza dei singoli enti partecipanti all'atto convenzionale risultano così ripartite:

- Cesa (CE) n. 8.496 abitanti, classe III;
- Liberi (CE) n. 1.157 abitanti, classe IV;

RILEVATO che gli Enti locali distano tra loro km 47;

DATO ATTO che, con circolare prot. n. 485 – E del 24.03.2015, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, reperibile sul sito istituzionale, ha disposto il superamento del criterio classificatorio di cui alla deliberazione del soppresso CdA Nazionale n. 90/2000 in base al quale: ” *la sede convenzionata venga classificata avendo riguardo alla somma delle popolazioni e non avendo riguardo ai comuni singolarmente considerati*”;

CONSIDERATO che, con la sopra citata circolare prot. n. 485 – E del 24.03.2015, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha, altresì, disposto, in revisione del deliberato del soppresso CdA Nazionale n. 90/2000 relativo al sistema classificatorio delle sedi di segreteria convenzionate, come sopra epigrafato che “*la retribuzione di posizione del segretario convenzionato, dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il Comune capofila, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL di categoria*”;

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943237 - 815-830 Fax 081/7943238 <http://www.utignapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- “*caducazione ex lege*” della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, titolari di sede, che assumono la nomina in una sede di classe inferiore rispetto alla precedente titolarità;

RILEVATO che con la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha precisato inoltre :” *che ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale e come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare*”, n. 485/2015 sopra citata;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell’ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione;

RITENUTO di prendere atto, con efficacia retroattiva, atteso il ricorrere dei presupposti formali di cui all’art. 10 del D.P.R. 465/97, del rinnovo della convenzione per l’ufficio di segreteria tra i Comuni di Cesa (CE), classe III/ Liberi (CE), classe IV;

VISTO l’art. 7 comma 31 ter, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122, concernente la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevista dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 31 luglio 2010, recante l’istituzione di una Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell’Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all’art. 7, comma 31 quater del d. l n.78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell’art.7 comma 31 ter del richiamato d. l. n.78/2010, trasferite al Ministero dell’Interno, continuano ad essere esercitate dall’Unità di Missione di cui al D.M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell’Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell’ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell’ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 del 11.05.2017;

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943337 - 815 - 830 Fax 081/7943338 <http://www.utznapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U. T. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Unione Regionale Campania

DISPONE

- 1) di prendere atto del rinnovo della convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Cesa/Liberi (CE) con efficacia retroattiva dalla scadenza per ulteriori mesi sei fino al 31.07.2018;
- 2) di confermare, per la medesima decorrenza, la dott.ssa Valeria Baraldi, iscritta alla fascia professionale B*, dell'Albo, quale titolare della sede di segreteria convenzionata Cesa (CE) classe III /Liberi (CE), classe IV;
- 3) di richiedere al Sindaco del Comune capo convenzione di Cesa (CE), di attribuire, con decreto, la conferma nella nomina e il relativo trattamento economico, come in premessa emarginato, in capo alla dott.ssa Valeria Baraldi;
- 4) di richiamare quanto esposto in premessa in relazione alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata.

07

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto